

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2013, n. 19-5443

**Art. 40, comma 8, l.r. 5/2012. Criterio per il riparto tra gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali. D.G.R. n. 128-9452 dell'1.8.2008 ("Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile"). Modifica.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che con legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 è stata abrogata la l.r. 70/1996 e contestualmente sono state dettate nuove disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria;

considerato, in particolare, che l'art. 40, comma 8, della citata l.r. 5/2012 prevede che le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992, su capitoli di spesa, da istituire nell' UPB DB 11111, relativi, tra l'altro, ai contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA);

considerato, ciò stante, che tale disposizione è sottesa all'individuazione di un "sistema caccia" con specifiche finalità, i cui organismi costituenti (ATC e CA) esistono come tali anche in forza delle entrate "pubbliche" rappresentate dalle tasse di concessione regionali versate dai cacciatori esercitanti;

rilevato, pertanto, che i decrementi o gli incrementi di tali cespiti possono influenzare significativamente non solo l'attività dei singoli organismi ma l'intero "sistema caccia" e ritenuto necessario, di conseguenza, adottare strumenti regolatori miranti a dare al medesimo un equilibrio che ne garantisca operatività e funzionalità;

considerato che la distinzione tra gli ATC ed i CA, quali organismi preposti alla gestione faunistico-venatoria, deriva dalla definizione normativa di una "zona faunistica delle Alpi" e di una "zona faunistica di pianura", ciascuna connotata da peculiari caratteristiche ambientali, faunistiche, antropiche e conseguentemente caratterizzata da differenti forme di caccia esercitate in forma prevalente;

ritenuto opportuno, ciò stante, individuare le differenze oggettivamente rilevabili tra gli ATC ed i CA che possono determinare l'entità delle entrate e delle uscite proprie di ciascun organismo. Le principali differenze rilevate sono:

- le specie faunistiche venabili ed il loro "valore" desunto dalla quota economica versata dai cacciatori per poterle prelevare;
- il danno economico arrecato dalla fauna venabile alle attività antropiche ed il costo delle attività che ATC e CA devono intraprendere per limitare il fenomeno;
- il numero dei cacciatori e la loro partecipazione economica all'ATC o al CA;
- le spese medie di funzionamento di ATC e CA;

considerato, in particolare, che dall'analisi di tali differenze, riferibili all'anno 2011, derivano le seguenti considerazioni:

- il prelievo delle specie presenti nella "zona faunistica delle Alpi", a differenza di quelle presenti nella zona faunistica di pianura, con la sola eccezione del capriolo e del cinghiale, richiede il versamento di quote aggiuntive per il capo e per il trofeo, da parte del cacciatore che intende esercitarne il prelievo;
- i danni arrecati dalle specie presenti in zona Alpi (circa 570.000 Euro) sono di gran lunga inferiori di quelli provocati dalle specie della zona di pianura (circa 1.775.000 Euro) e rappresentano meno di 1/4 di quelli complessivamente accertati. Ciò è dovuto sia alle caratteristiche etologiche che distinguono le specie, sia alla presenza di colture di maggior pregio nella zona di pianura (viticoltura, coricoltura, orticoltura, ecc.);

- il numero dei cacciatori ammessi nei CA (circa 8.000) è pari ad  $\frac{1}{4}$  dei cacciatori che praticano la caccia (circa 32.000) ma la spesa sostenuta dai primi ed incamerata dai comprensori alpini è pari ai  $\frac{2}{5}$  di quella complessivamente incassata dal “sistema” (2.054.000 Euro contro i 3.500.000 Euro degli ATC);

- il differente approccio gestionale, più tradizionale ed empirico negli ATC, più tecnico-scientifico nei CA determina spese di funzionamento maggiori in questi ultimi nella misura del 10/20 per cento;

rilevato, pertanto, uno squilibrio economico nella gestione faunistico-venatoria di tali organismi e ritenuto, conseguentemente, prioritario perseguire un “equilibrio ottimale”, anche al fine di superare la gestione empirico-tradizionale tipica della zona di caccia di pianura e pervenire a modalità gestionali adeguate in tale contesto;

considerato che la zona faunistica di pianura, a differenza di quella alpina, richiede interventi gestionali mirati e costanti nel tempo a causa del maggior impatto negativo delle attività antropiche sugli habitat e sulle specie faunistiche di tale territorio;

rilevato dai dati desunti dai bilanci degli ATC e dei CA che le risorse economiche necessarie per consentire il minimo funzionamento tecnico-amministrativo degli ATC e dei CA siano quelle derivanti dal versamento da parte dei cacciatori di n. 600 quote di partecipazione negli ATC e di n. 100 quote nei CA;

considerato che l’equilibrio ottimale del “sistema caccia” è condizione fragile e transitoria che deve essere costantemente perseguita e ricercata a causa dei sempre più rapidi ed improvvisi mutamenti sociali, economici, ambientali, ecc.;

ritenuto, ciò stante, che le misure adottate per il raggiungimento di tale obiettivo non possano essere mantenute a lungo nel tempo ma vadano, al contrario, adeguate di volta in volta al sempre più celere divenire della realtà;

considerato che per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 40, comma 8, lett. d) della l.r. 5/2012 è stata stanziata la somma di Euro 620.000,00 quale contributo regionale agli ATC ed ai CA per il perseguimento dei fini istituzionali. Tale somma è stata impegnata con D.D. n. 1284 del 28.12.2012 (I. 3722);

ritenuto a tal fine di adottare, limitatamente all’anno 2012, il seguente criterio di riparto del contributo in questione:

- € 120.000,00 suddivisi tra gli ATC ed i CA in misura proporzionale al numero dei Siti d’importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS), ricadenti, anche solo parzialmente, nel territorio di competenza di ogni ATC o CA;

- € 100.000,00 in misura paritaria tra gli ATC ed i CA;

- € 400.000,00 nel rispetto del seguente criterio:

- si rileva, dai dati dell’ultimo Bilancio disponibile, la media delle spese di funzionamento degli ATC, pari a 130.000,00 Euro, e dei CA, ammontante a 150.000,00 Euro;

- si calcola il valore percentuale della media delle spese sostenute dagli organismi di gestione per personale, prestazioni (legali, tecniche, ecc.), servizi ed affitti che risulta per gli ATC pari al 65% e per i CA del 56%;

- si detrae la media delle entrate derivanti dai versamenti delle quote dei cacciatori per l’ammissione, il prelievo selettivo (compreso il trofeo) ed il prelievo numerico della tipica fauna alpina. Tale media corrisponde a 600 quote d’ammissione negli ATC e a 100 quote nei CA oltre alle quote per il prelievo selettivo e per il prelievo numerico della tipica fauna alpina.

Il risultato così ottenuto è arrotondato, per ciascun ATC e CA beneficiario, proporzionalmente all’ammontare del contributo come sopra ottenuto;

considerato, inoltre, che con DGR n. 128 – 9452 dell’1.8.2008 è stato previsto che per tutte le specie indicate nella DGR n. 114-6741 del 3.8.2007 il danno sia risarcito interamente da parte degli ATC e dei CA e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse

aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *condicio sine qua non* per il trasferimento da parte della Regione per l'anno successivo;

considerato, pertanto, che in ossequio a tale disposizione sono stati sospesi, per l'anno 2011, i trasferimenti delle risorse destinate al perseguimento dei fini istituzionali agli organismi che non avevano ottemperato al previsto risarcimento integrale dei danni accertati ammontanti a complessivi € 83.680,56;

tenuto conto che la sospensione del contributo per il perseguimento dei fini istituzionali, in concomitanza con l'aggravarsi della crisi economico-finanziaria di questi ultimi anni e con la conseguente riduzione dei trasferimenti pubblici a favore degli ATC e dei CA, ha reso precaria la situazione finanziaria di buona parte degli organismi;

ritenuto, pertanto, opportuno espungere tale previsione di sospensione del contributo per i fini istituzionali dal dispositivo della citata DGR n. 128 – 9452 dell'1.8.2008 prevedendo, tuttavia, l'obbligo a carico dei Presidenti degli ATC e dei CA di attestare l'avvenuto integrale risarcimento dei danni con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dalla normativa vigente e che dovrà pervenire entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento. In assenza di tale adempimento si darà attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002, con la quale si provvedeva ad attivare la funzione ispettiva in materia faunistica, e dalla D.G.R. n. 62-9400 del 19 maggio 2003 con la quale si stabilivano le disposizioni attuative generali in ordine a tale funzione;

ritenuto pertanto di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione del provvedimento di liquidazione dei fini istituzionali relativi all'anno 2011, sospesi per gli ATC ed i CA che non hanno provveduto al pagamento integrale dei danni arrecati dalla fauna selvatica, a seguito delle intervenute modifiche approvate dalla presente deliberazione. Gli organismi in questione dovranno, entro il 30.6.2013, attestare l'integrale pagamento dei danni accertati nel 2010, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge;

visto l'art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 5/2012;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per le ragioni esposte nelle premesse, di adottare, limitatamente all'anno 2012, il seguente criterio di riparto tra gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA) del contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 40, comma 8, lett. d) della l.r. 5/2012:

- la somma di € 620.000,00, stanziata per l'anno 2012 ed impegnata con D.D. n. 1284 del 28.12.2012 (I. 3722) sul cap. 183450/12, è ripartita tra gli ATC ed i CA con le seguenti modalità:

- € 120.000,00 suddivisi tra gli ATC ed i CA in misura proporzionale al numero dei Siti d'importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS), ricadenti, anche solo parzialmente, nel territorio di competenza di ogni ATC o CA;

- € 100.000,00 in misura paritaria tra gli ATC ed i CA;

- € 400.000,00 nel rispetto del seguente criterio:

- si rileva, dai dati dell'ultimo Bilancio disponibile, la media delle spese di funzionamento degli ATC, pari a 130.000,00 Euro, e dei CA, ammontante a 150.000,00 Euro;

- si calcola il valore percentuale della media delle spese sostenute dagli organismi di gestione per personale, prestazioni (legali, tecniche, ecc.), servizi ed affitti che risulta per gli ATC pari al 65% e per i CA del 56%;

- si detrae la media delle entrate derivanti dai versamenti delle quote dei cacciatori per l'ammissione, il prelievo selettivo (compreso il trofeo) ed il prelievo numerico della tipica fauna alpina. Tale media corrisponde a 600 quote d'ammissione negli ATC e a 100 quote nei CA oltre alle quote per il prelievo selettivo e per il prelievo numerico della tipica fauna alpina.

Il risultato così ottenuto è arrotondato, per ciascun ATC e CA beneficiario, proporzionalmente all'ammontare del contributo come sopra ottenuto.

- di espungere dalle premesse e dal dispositivo della DGR n. 128 – 9452 dell'1.8.2008 la frase:  
*“di stabilire che per tutte le specie indicate nella DGR n. 114-6741 del 3.8.2007 il danno sia risarcito interamente da parte degli ATC e dei CA e che tale adempimento da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti sia condicio sine qua non per il trasferimento da parte della Regione per l'anno successivo”*;

- di prevedere l'obbligo a carico dei Presidenti degli ATC e dei CA di attestare l'avvenuto integrale risarcimento dei danni con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dalla normativa vigente e che dovrà pervenire entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento;

- di prevedere che in assenza di tale adempimento si darà attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002, con la quale si provvedeva ad attivare la funzione ispettiva in materia faunistica, e dalla D.G.R. n. 62-9400 del 19 maggio 2003 con la quale si stabilivano le disposizioni attuative generali in ordine a tale funzione;

- di demandare al Responsabile del competente Settore l'adozione del provvedimento di liquidazione dei fini istituzionali relativi all'anno 2011, sospesi per gli ATC e CA che non hanno provveduto al pagamento integrale dei danni arrecati dalla fauna selvatica, a seguito delle intervenute modifiche apportate dalla presente deliberazione.

Gli organismi in questione dovranno attestare l'avvenuto pagamento integrale dei danni, accertati nel 2010, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge entro il 30.6.2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)